# ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



# Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 04.06.2022

## **DISCIPLINARE**

"FRUIZIONE DEI SENTIERI DI CALA COTICCIO E DI CALA BRIGANTINA IN ZONA TA NELL'ISOLA DI CAPRERA"

#### Art. 1

I sentieri di cala Coticcio e di cala Brigantina ricadono in zona Ta dell'area terrestre del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, classificate "di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione" e istituite con D.P.R. 17 maggio 1996.

Lo sviluppo dei due sentieri, denominati rispettivamente n. 10, e n. 5, è illustrato nella *Carta dei sentieri del Parco*.

# Art. 2

Nelle zone Ta del Parco vigono i divieti elencati nell'Allegato A al succitato DPR 17/05/1996, recante *Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena* di seguito indicati:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali
- la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione
- l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti
- l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile
- le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni
- la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati
- l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole
- l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini
- l'apertura e l'esercizio di cave e miniere
- il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvopastorali
- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore



- il pascolo
- il prelievo delle uova
- l'abbandono di qualunque oggetto
- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni
- l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani e inerti
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco
- la realizzazione di nuovi edifici
- la realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità.

## Art. 3

Le Norme di salvaguardia, di cui all'art. 1 del sopra richiamato allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996, consentono visite guidate in zona Ta previa autorizzazione dell'organo di gestione dell'Ente parco.

#### Art. 4

Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 04.06.2022 è stato disposto che l'autorizzazione alle visite guidate venga rilasciata dal Direttore del Parco solo se effettuata da Guide Ambientali Escursionistiche (di seguito GAE), iscritte a registri regionali o all'Associazione AIGAE ed esclusivamente sui sentieri di cala Coticcio e di cala Brigantina.

Non sono autorizzate visite guidate - nonché l'accesso e il transito - in altre zone Ta del Parco.

### Art. 5

Le visite guidate sono autorizzate esclusivamente a piedi, in orario diurno - con obbligo di mantenersi sul tracciato dei sentieri al fine di preservare nella sua integrità l'ambiente circostante nonché per non costituire occasione di pericolo per sé e per gli altri - per un numero massimo di **15** persone per volta, salvo eventuali ulteriori restrizioni decise dall'Ente Parco per cause di forza maggiore, quali ad esempio sopraggiunte esigenze di carattere ambientale.

L'Ente Parco si riserva, inoltre, di non autorizzare o annullare le visite guidate autorizzate in caso di motivate esigenze ambientali.

Il numero delle persone autorizzabili di cui al comma precedente è dato escludendo le GAE.

Il numero delle GAE autorizzate corrisponderà al numero dei gruppi che si formeranno in base alle prenotazioni giornaliere, sino al raggiungimento del numero massimo di 15 persone per turno come disciplinato dall'articolo 6.

Le GAE sono tenute ad accompagnare i visitatori per tutta la durata della visita, informandoli sulle norme vigenti, sulle caratteristiche ambientali del parco e sul comportamento da tenere all'interno dello stesso.

# Art. 6

Le visite guidate lungo i sentieri di cala Coticcio e cala Brigantina dovranno essere condotte secondo gli orari di seguito riportati:

- A. PRIMO TURNO: dalle ore 08:00 alla 13:00 (al punto di incontro);
- B. **SECONDO TURNO**: dalle ore 09:00 alla 14:00 (al punto di incontro);



- C. **TERZO TURNO**: dalle ore 13:30 alla 18:30 (al punto di incontro);
- D. **QUARTO TURNO**: dalle ore 14:00 alla 19:00 (al punto di incontro).

È pertanto autorizzato il numero massimo giornaliero di presenze pari a n. 60 persone per sito.

Ciascuna GAE sarà autorizzata per un solo e unico turno giornaliero.

Ai fini di una corretta e organizzata fruizione dei siti, il Parco localizzerà all'imbocco dei due sentieri i propri presidi, con idoneo personale preposto all'accoglienza e all'assistenza; tale personale dovrà provvedere anche a fornire materiale informativo sul Parco.

# Art. 8

Al fine di garantire la fruizione in condizioni di sicurezza, è necessario indossare calzature idonee al percorso (da escursionismo o sportive).

Durante la visita guidata è fatto divieto di fumare e condurre animali.

È fatto divieto di portare piatti, posate e bicchieri usa e getta.

Al fine di limitare il più possibile l'asportazione di materiale sabbioso, è fatto divieto di posizionamento di ombrelloni; è fatto divieto, inoltre di posare i teli da mare sull'arenile e sulla vegetazione delle spiagge; gli stessi dovranno essere custoditi nelle borse, utilizzati esclusivamente dopo l'eventuale bagno e immediatamente riposti nelle borse stesse.

È consentito l'uso di stuoie che non raccolgano la sabbia.

È fatto obbligo di sciacquare indumenti e calzature entrati a contatto con l'arenile.

# Art. 9

Nelle more di acquisizione di un sistema di prenotazione online - in corso di definizione - prima di ogni visita guidata e con un congruo anticipo, che viene indicato in almeno 7 giorni, ogni GAE dovrà compilare apposito modulo, presente nella sezione dedicata nel sito del Parco (Allegato A) e trasmetterlo all'indirizzo PEC <u>lamaddalenapark@pec.it</u>, al fine di ottenere l'autorizzazione.

Ogni visitatore è tenuto al pagamento di un ticket pari a € 3,00. Il ticket è da intendersi come contributo ambientale il cui utilizzo è finalizzato a sostenere i costi di tutela e gestione dei siti. I bambini fino a 12 anni non dovranno corrispondere il ticket di euro 3,00.

Il pagamento del ticket pari a € 3,00 da parte di ogni visitatore dovrà essere effettuato a favore di questo Ente Parco prima della data prevista per la visita guidata e tramite la piattaforma nazionale pagoPA, presente nella homepage del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo https://www.lamaddalenapark.it

# Art. 10

Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 delle Legge 394/91 e ss.mm. e ii., restano salvi i diritti reali della collettività locale che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

# Art. 11

L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è esonerato da ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento delle visite guidate autorizzate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alla Legge Quadro sulle aree protette e al DPR 17/05/1996.



